



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA**  
**PORTO EMPEDOCLE**

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747  
[www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle) - posta certificata: [cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it](mailto:cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it) - posta elettronica: [cpempedocle@mit.gov.it](mailto:cpempedocle@mit.gov.it)

**ORDINANZA N. 57/2016**

*Gara di pesca sportiva Campionato Provinciale "4<sup>a</sup> prova Canna da riva individuale" – Litorale Loc. Salsetto del Comune di Porto Empedocle (08/10/2016)*

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di P. Empedocle:

- VISTA:** l'istanza del 26/09/2016 della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee di Agrigento, assunta a prot. n. 20061 del 26/09/2016, con cui si richiede l'autorizzazione allo svolgimento del campionato provinciale di surf casting, in programma giorno 08/10/2016 dalle ore 17.00 alle ore 24.00, sul litorale loc. Salsetto del comune di Porto Empedocle (AG);
- VISTI:** il D. Lgs. 09/01/2012 n. 4 (*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*) e l'art. 144 del D.P.R. 02/10/1968 n. 1639 (*Regolamento concernente la disciplina della pesca marittima*), che subordina lo svolgimento di manifestazioni e gare di pesca sportiva all'approvazione del Capo del Compartimento Marittimo;
- VISTI:** i Decreti Ministeriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 06/12/2010, 15/07/2011 e 31/01/2014, che disciplinano l'obbligo per i pescatori sportivi o ricreativi di effettuare al MIPAF o all'Autorità Marittima apposita comunicazione, con validità triennale, che costituisce titolo per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva da mare e da terra;
- VISTO:** il D. Lgs. 18/07/2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*);
- VISTO:** il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- VISTI:** il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*) e il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (*Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada*);
- VISTI:** gli art. 17, 18, 28, 30, 79, 81, 1231, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (*Codice della Navigazione*) e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*);
- RITENUTO:** necessario disciplinare il regolare svolgimento della manifestazione, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
- VISTA:** l'Autorizzazione n. 553/2016 del 07/10/2016 di questo comando;
- VISTO:** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione*), che recita: 'Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni ed enti pubblici';

**RENDE NOTO:**

che la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - FIPSAS, Sezione provinciale di Agrigento ("*società responsabile*"), è autorizzata allo svolgimento della gara di pesca sportiva "4<sup>a</sup> Prova canna da riva individuale", nel litorale loc. Salsetto del Comune di Porto Empedocle (AG), nell'area

meglio individuata nella planimetria in **ALL. 1** (parte integrante del presente provvedimento), in programma dalle ore 17.00 alle 24.00 del giorno 08/10/2016;

## **ORDINA:**

### **Art. 1 (Disciplina per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale)**

- 1.1** Per la durata dell'attività è fatto obbligo alla società responsabile di attenersi all'autorizzazione citata in premessa.
- 1.2** Per la durata dell'attività è fatto obbligo a persone, veicoli, unità navali e velivoli di:
  - 1.2.1** divieto di navigazione, ancoraggio, transito, sosta, pesca, balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea all'interno dell'area destinata alla manifestazione, opportunamente delimitata, senza il consenso della società responsabile (che, a tal fine, potrà impartire per motivi di sicurezza le opportune disposizioni sulle modalità di accesso);
  - 1.2.2** prestare la massima cautela e prudenza in occasione del transito e sosta, laddove consentito, all'interno ed in prossimità dell'area destinata alla manifestazione;
  - 1.2.3** attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni di sicurezza impartite dall'Autorità Marittima o dal personale della società responsabile.

### **Art. 2 (Esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni)**

- 2.1** I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizio di pronto soccorso ed emergenza, nonché a personale e mezzi dei servizi preposti delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area interessata.

### **Art. 3 (Norme sanzionatorie)**

- 3.1** I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
  - 3.1.1** art. 1161, 1164, 1168, 1174, 1231 del *Codice della Navigazione*;
  - 3.1.2** art. 336-360, 650, 651, 658-660, 673 del *Codice Penale*;
  - 3.1.3** art. 7-24 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4;
  - 3.1.4** art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
  - 3.1.5** art. 53 del D.Lgs. 18/07/2005 n. 171.
- 3.2** I trasgressori saranno responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

### **Art. 4 (Entrata in vigore dell'Ordinanza e norme finali)**

- 4.1** La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:
  - 4.1.1** pubblicazione sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle), ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
  - 4.1.2** affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".

- 4.2** La diffusione della presente Ordinanza è altresì assicurata mediante inoltre a:
- 4.2.1 Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili di interesse;
  - 4.2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d'interesse;
  - 4.2.3 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;
  - 4.2.4 FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee di Agrigento, cui è fatto obbligo di esporla in luogo visibile e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati ed ai partecipanti alla manifestazione.
- 4.3** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**Porto Empedocle, 07/10/2016**

**IL COMANDANTE**  
**Capitano di Fregata (CP)**  
**Filippo M. PARISI**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*



© 2016 Google

Google earth

2002

37°17'16.16"N 13°31'14.19"E elev 2 m alt 864 m